

# STATUTO FIFA

Edizione Agosto 2011

## FIFA

For the Game. For the World

### Fédération Internationale de Football A

President:	Joseph S. Blatter
Secretary General:	Jérôme Valcke
Address:	FIFA FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
Telephone:	+41-(0)43-222 7777
Fax:	+41-(0)43-222 7878
Internet:	<a href="http://www.FIFA.com">www.FIFA.com</a>

# **STATUTO FIFA**

**Regolamento a disciplina  
dell'applicazione dello Statuto**

**Regolamento interno del  
Congresso**

**Edizione Agosto 2011**

---

## Indice

---

### DISPOSTI GENERALI

Indice.....	3
DEFINIZIONI .....	4
I. DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
A. IL CONGRESSO.....	12
B. IL COMITATO ESECUTIVO .....	15
c. IL PRESIDENTE.....	17
d. IL COMITATO D'EMERGENZA .....	18
e. LE COMMISSIONI PERMANENTI.....	19
a. Finali FIFA.....	29
b, Competizioni e incontri internazionali.....	29
I. RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA FIFA.....	31
Regolamento a disciplina dell'applicazione dello Statuto .....	31
II. AGENTI ORGANIZZATORI DI INCONTRI E AGENTI DI CALCIATORI .....	32
III. IDONEITÀ A GIOCARE PER UNA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE .....	32
IV. INTEGRITÀ SPORTIVA.....	34
V. REGOLE DI GIOCO .....	34
VI. ARBITRI E ASSISTENTI .....	35
VII. DISPOSIZIONI FINALI.....	35
Regolamento interno del Congresso .....	37

---

## DEFINIZIONI

---

I termini riportati in basso hanno il significato ad essi attribuito a continuazione:

1. **FIFA:** «Fédération Internationale de Football Association».
2. **Associazione:** un'associazione calcistica riconosciuta dalla FIFA e affiliata alla FIFA, salvo il caso in cui il contesto indichi un significato chiaramente diverso.
3. **Lega:** una struttura subordinata all'associazione.
4. **Associazioni britanniche:** le quattro associazioni nel Regno Unito: la Football Association, la Scottish Football Association, la Football Association of Wales and la Irish Football Association (Irlanda del Nord).
5. **IFAB:** l'International Football Association Board.
6. **Confederazione:** un gruppo di associazioni riconosciute dalla FIFA e appartenenti allo stesso continente (o alla stessa area geografica).
7. **Congresso:** l'organo supremo e legislativo della FIFA.
8. **Comitato Esecutivo:** l'organo esecutivo della FIFA.
9. **Affiliato(a):** un'associazione a cui il Congresso ha concesso l'affiliazione alla FIFA.
10. **Dirigente:** ogni membro del consiglio, membro di comitato, allenatore, preparatore, arbitro e assistente arbitro, nonché tutte le persone responsabili degli aspetti tecnici, sanitari e amministrativi presso la FIFA, una Confederazione, un'Associazione, una Lega o una Società (Club).
11. **Calciatore:** un calciatore tesserato presso un'associazione.
12. **Calcio:** il gioco controllato dalla FIFA e organizzato in conformità alle regole di gioco.
13. **Gara ufficiale:** una gara per squadre rappresentative organizzata dalla FIFA o da qualsiasi Confederazione.

Nota: i riferimenti alle persone fisiche si intendono per entrambi i sessi. I casi al singolare si estendono anche ai casi al plurale e viceversa.

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

---

### Art. 1. Denominazione e sede

---

La FIFA è un'associazione iscritta presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'Articolo 60 e seguenti del Codice di Procedura Civile Svizzero.

La sede centrale della FIFA si trova a Zurigo (Svizzera) e può essere trasferita presso un'altra località soltanto a seguito di una risoluzione adottata in sede di Congresso.

---

**Art. 2. Obiettivi**

---

Gli obiettivi della FIFA sono i seguenti:

- a) migliorare costantemente il gioco del calcio e promuoverlo in tutto il mondo ispirandosi ai valori di unificazione, educativi, culturali e umanitari del gioco, soprattutto attraverso programmi giovanili e di sviluppo;
- b) organizzare le proprie competizioni di calcio internazionali;
- c) redigere regolamenti e provvedimenti, garantendone l'attuazione e il rispetto;
- d) controllare ogni tipo di pratica calcistica prendendo misure adeguate per prevenire violazioni allo Statuto, ai regolamenti o alle decisioni adottate dalla FIFA o alle Regole di gioco;
- e) prevenire qualsiasi attività o metodo che possa compromettere l'integrità degli incontri o delle competizioni o che determinino un abuso della pratica calcistica;

---

**Art. 3. Assenza di discriminazione e posizione contro il razzismo**

---

La discriminazione di qualsiasi tipo nei confronti di un paese, un soggetto o un gruppo di persone per motivi di appartenenza etnica, sesso, lingua, religione, appartenenza politica o per qualsiasi altro motivo è da ritenersi rigorosamente vietata e punibile con la sospensione o l'espulsione.

---

**Art. 4. Promozione dei rapporti di amicizia**

---

1. La FIFA si impegna a promuovere i rapporti di amicizia:

- a) tra le affiliate, le confederazioni, i club, i dirigenti e i calciatori. Ogni persona e struttura legata al gioco del calcio ha l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e i principi di fair play;
- b) nella società in generale per il raggiungimento di obiettivi di carattere umanitario.

La FIFA provvederà a fornire i mezzi istituzionali necessari per definire eventuali dispute che potrebbero sorgere tra le affiliate, le confederazioni, i club, i dirigenti e i calciatori.

---

**Art. 5. I calciatori**

---

Lo status dei calciatori e le disposizioni relative ai loro trasferimenti, nonché le questioni pertinenti, in particolare l'incoraggiamento delle società a formare i giocatori e la protezione delle squadre rappresentative saranno disciplinate dal Comitato Esecutivo nell'ambito di appositi regolamenti.

---

**Art. 6. Regole di gioco**

---

- 1. Ogni affiliata alla FIFA si impegna a praticare il gioco del calcio in conformità alle regole di gioco sancite dall'IFAB, al quale è demandata l'autorità esclusiva di definire e modificare le regole di gioco.

2. L'IFAB si compone di otto membri: quattro designati dalla FIFA e quattro designati dalle Associazioni britanniche.
3. I compiti e le responsabilità dell'IFAB sono sanciti all'interno di un apposito regolamento.
4. Ogni affiliata alla FIFA è tenuta a praticare il futsal in conformità alle Regole di gioco del futsal emesse dal Comitato Esecutivo della FIFA.

---

**Art. 7. Condotta degli organi e dei dirigenti**

---

Nello svolgimento delle rispettive attività, gli organi e i dirigenti sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le decisioni e il codice etico della FIFA. La stesura del codice etico è di competenza del Comitato Esecutivo.

---

**Art. 8. Lingue ufficiali**

---

1. Le lingue ufficiali della FIFA sono inglese, spagnolo, francese e tedesco. La lingua ufficiale utilizzata per i verbali, la corrispondenza e le comunicazioni è la lingua inglese.
2. Le affiliate dovranno provvedere alla traduzione nella lingua del proprio paese.
3. In occasione del Congresso, le lingue ufficiali sono inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, arabo e portoghese. La traduzione nelle suddette lingue sarà fornita tramite interpreti qualificati. I delegati possono esprimersi nella propria madrelingua a condizione che garantiscano la traduzione in una delle lingue ufficiali del Congresso attraverso un interprete qualificato.
4. Lo Statuto, il regolamento a disciplina dell'applicazione dello Statuto, il regolamento interno del Congresso, le decisioni e le comunicazioni della FIFA saranno pubblicate nelle quattro lingue ufficiali. In caso di eventuali discrepanze nella formulazione dei testi nelle diverse lingue, farà fede il testo redatto in lingua inglese.

---

**Art. 9. Ammissione, sospensione ed espulsione**

---

Il Congresso ha la facoltà di decidere se ammettere, sospendere o espellere un'affiliata.

---

**Art. 10. Ammissione**

---

1. Qualsiasi associazione che sia responsabile dell'organizzazione e della supervisione della pratica del calcio all'interno del proprio paese può affiliarsi alla FIFA. In questo contesto, il termine «paese» indica uno stato indipendente riconosciuto dalla comunità internazionale. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6 in basso, in ogni paese sarà riconosciuta una sola associazione.
2. L'affiliazione è concessa soltanto se un'associazione è stata già provvisoriamente affiliata a una Confederazione per almeno due anni.
3. Qualsiasi associazione che desideri affiliarsi alla FIFA dovrà formulare richiesta scritta alla segreteria generale della FIFA.
4. La richiesta deve essere corredata dello Statuto legalmente valido dell'associazione richiedente, che dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti disposti:
  - a) impegno a uniformarsi sempre allo Statuto, ai regolamenti e alle decisioni della, FIFA e della Confederazione di appartenenza;

- b) impegno a uniformarsi alle regole di gioco in vigore;
- c) una dichiarazione che riconosca l'autorità del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), come specificato nel presente Statuto;

5. Ognuna delle quattro Associazioni britanniche è riconosciuta come una singola affiliata della FIFA.

6. Anche un'associazione che risiede in una regione che ancora non ha ottenuto l'indipendenza può richiedere l'ammissione alla FIFA, previa tuttavia autorizzazione dell'associazione del paese da cui l'eventuale associazione richiedente dipende.

7. Il Regolamento a disciplina dell'applicazione dello Statuto disciplina i particolari relativi alla procedura di ammissione.

8. Il presente articolo non influisce sulla posizione delle associazioni già affiliate.

---

#### **Art. 11. Richiesta e iter di affiliazione**

---

1. Il Comitato Esecutivo dovrà chiedere al Congresso di ammettere o non ammettere un'associazione, la quale potrà esporre al Congresso i motivi alla base della propria richiesta.
2. La nuova affiliata acquisisce i diritti e i doveri di affiliazione non appena la sua ammissione sarà stata formalizzata. I delegati della nuova affiliata hanno diritto al voto e ad essere eletti con effetto immediato.

---

#### **Art. 12. Diritti delle affiliate**

---

1. Le affiliate hanno i seguenti diritti:
  - a) partecipare al Congresso;
  - b) formulare proposte da inserire nell'ordine del giorno del Congresso;
  - c) nominare candidati alla presidenza della FIFA;
  - d) partecipare alle gare organizzate dalla FIFA;
  - e) partecipare ai programmi di assistenza e sviluppo della FIFA;
  - f) esercitare tutti gli altri diritti derivanti dal presente Statuto e da altri regolamenti.
2. L'esercizio di questi diritti è soggetto ad altri disposti contenuti nel presente Statuto e nei regolamenti vigenti.

---

#### **Art. 13. Obblighi delle affiliate**

---

1. Le affiliate hanno i seguenti obblighi:
  - a) rispettare sempre e completamente lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi della FIFA, nonché le decisioni del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) emesse in appello sulla base dell'Articolo 62, paragrafo 1, dello Statuto FIFA;
  - b) partecipare alle gare organizzate dalla FIFA;

- c) versare la propria quota di affiliazione;
  - d) garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni degli organi FIFA da parte delle proprie affiliate;
  - e) istituire un Comitato arbitri che sia direttamente subordinato all'affiliata;
  - f) rispettare le Regole di gioco;
  - g) gestire le proprie attività in modo indipendente, garantendo l'assenza di interferenze da parti di terzi nella gestione delle attività succitate;
  - h) adempiere pienamente a tutti gli altri obblighi derivanti dal presente Statuto e dagli altri regolamenti.
2. La violazione degli obblighi succitati da parte di qualsiasi affiliata può comportare l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Statuto.
3. Le violazioni ai disposti di cui al par 1(g) possono comportare sanzioni anche qualora l'interferenza di terzi non sia riconducibile a colpe dell'affiliata in questione.

---

**Art. 14. Sospensione**

---

- 1. La responsabilità di sospendere un'affiliata è demandata al Congresso. Il Comitato Esecutivo può tuttavia sospendere, con effetto immediato, un'affiliata che abbia violato in modo grave i propri obblighi in qualità di affiliata. La sospensione durerà fino al Congresso successivo, salvo revoca anticipata decretata dal Comitato Esecutivo.
- 2. La sospensione deve essere ratificata in occasione del Congresso successivo con una maggioranza di tre quarti dei voti espressi. In caso di mancata ratifica, la sospensione è da ritenersi automaticamente revocata.
- 3. Un'affiliata che sia stata sospesa perderà i diritti di affiliazione. Le altre affiliate dovranno astenersi dall'avere contatti di natura sportiva con l'affiliata sospesa. La Commissione disciplinare ha la facoltà di imporre ulteriori sanzioni.
- 4. Alle affiliate che non partecipano ad almeno due di tutte le competizioni FIFA in un arco temporale di quattro anni consecutivi sarà revocato il diritto di voto in sede di Congresso fino a quando esse non adempieranno agli obblighi previsti in tal senso.

---

**Art. 15. Espulsione**

---

- 1. Il Congresso ha la facoltà di espellere l'affiliata che:
  - a) risulti inadempiente in ordine ai propri obblighi economici nei confronti della FIFA; oppure
  - b) commetta una violazione grave allo Statuto, ai regolamenti, alle decisioni o al codice etico della FIFA;
  - c) perda lo status di associazione rappresentativa dell'associazione calcistica del proprio paese.
- 2. Affinché l'espulsione sia valida è necessaria la presenza di una maggioranza assoluta delle affiliate aventi diritto al voto in sede di Congresso, mentre la mozione per l'espulsione dovrà essere adottata da una maggioranza di tre quarti dei voti validi espressi.



---

**Art. 16. Rinuncia**

---

1. L'affiliata può rinunciare alla propria affiliazione alla FIFA a far data dalla fine dell'anno solare. L'avviso di rinuncia deve pervenire presso la segreteria generale, a mezzo raccomandata, entro e non oltre sei mesi prima della fine dell'anno solare.
2. La rinuncia non è valida fino a quando l'affiliata rinunciante non abbia soddisfatto gli obblighi economici nei confronti della FIFA e delle altre affiliate.

---

**Art. 17. Indipendenza delle affiliate e dei relativi organi**

---

1. Ciascuna affiliata è tenuta a gestire le proprie attività in modo indipendente e senza l'interferenza da parte di terzi.
2. Gli organi di un'affiliata sono eletti o nominati all'interno della relativa associazione. Lo Statuto delle affiliate deve prevedere una procedura che garantisca la totale indipendenza dell'elezione o della nomina.
3. Eventuali organi di un'affiliata che non siano stati eletti o nominati in ottemperanza ai disposti del comma 1, anche su base provvisoria, non saranno riconosciuti dalla FIFA.
4. Le decisioni assunte da organi che non siano stati eletti o nominati in ottemperanza ai disposti di cui al comma 2, anche su base provvisoria, non saranno riconosciute dalla FIFA.

---

**Art. 18. Status di leghe e altri gruppi di club**

---

1. Le leghe o qualsiasi altro gruppo di club affiliati ad un'affiliata della FIFA dovranno essere subordinate a tale affiliata e da quest'ultima riconosciuti. Lo Statuto dell'affiliata dovrà definire l'ambito di autorità, nonché i diritti e i doveri di tali gruppi. Lo Statuto e i regolamenti di questi gruppi devono essere approvati dall'affiliata.
2. Ciascuna affiliata è tenuta ad assicurarsi che i club ad essa affiliati siano in grado di assumere tutte le decisioni in materia di affiliazione in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organo esterno. Questo obbligo vige a prescindere dalla struttura societaria dell'affiliata. In ogni caso, l'affiliata dovrà garantire che nessuna persona fisica o giuridica (comprese società controllanti e controllate) eserciti il controllo su più di un club ove l'integrità di una partita o di una competizione possa essere compromessa.

---

**Art. 19. Presidente Onorario, Vice presidente Onorario e Membro Onorario**

---

1. Il Congresso ha la facoltà di conferire il titolo di Presidente Onorario, Vice presidente Onorario o Membro Onorario a qualsiasi ex membro del Comitato Esecutivo della FIFA che abbia reso un servizio meritevole a favore del calcio.
2. Le nomine relative al conferimento dei suddetti titoli sono a cura del Comitato Esecutivo.
3. Il Presidente Onorario, il Vice presidente Onorario o il Membro Onorario potranno partecipare al Congresso e prendere parte ai dibattiti, ma non avranno diritto al voto.

---

**Art. 20. Confederazioni**

---

1. Le Affiliate appartenenti allo stesso continente hanno formato le seguenti Confederazioni riconosciute dalla FIFA:

- a) Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL
  - b) Asian Football Confederation – AFC
  - c) Union des associations européennes de football – UEFA
  - d) Confédération Africaine de Football – CAF
  - e) Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football – CONCACAF
  - f) Oceania Football Confederation – OFC
2. In circostanze eccezionali, la FIFA ha la facoltà di autorizzare una Confederazione a concedere l'affiliazione ad un'associazione appartenente geograficamente ad un altro continente e non affiliata alla Confederazione di tale continente. Sarà tuttavia necessario ottenere il parere della Confederazione geograficamente interessata.
3. Di seguito si elencano i diritti e gli obblighi di ciascuna Confederazione:
- a) rispettare e far rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni della FIFA;
  - b) collaborare a stretto contatto con la FIFA in ogni ambito, al fine di raggiungere gli obiettivi sanciti dall'Articolo 2 e organizzare competizioni internazionali;
  - c) organizzare le proprie competizioni tra club, conformemente al calendario degli incontri internazionali;
  - d) organizzare le proprie competizioni internazionali, con particolare enfasi sulle competizioni giovanili, conformemente al calendario degli incontri internazionali;
  - e) garantire che si costituiscano leghe internazionali o qualsiasi altro gruppo analogo di club o leghe senza il suo consenso e l'approvazione della FIFA;
  - f) previa richiesta della FIFA, concedere lo status di affiliata provvisoria alle associazioni che facciano richiesta di affiliazione. Tale status concede alle associazioni il diritto di partecipare alle competizioni e alle conferenze della Confederazione. Qualsiasi altro diritto e obbligo dell'affiliata provvisoria saranno regolamentati dallo Statuto e dai regolamenti della Confederazione. Le affiliate provvisorie non possono partecipare alle gare di finale della FIFA;
  - g) nominare i membri del Comitato Esecutivo a cui hanno diritto in conformità al presente Statuto;
  - h) intrattenere rapporti e collaborare con la FIFA in modo attivo e costruttivo per il bene del gioco, tramite riunioni consultive e condividere e risolvere qualsiasi problema legato agli interessi della Confederazione e della FIFA;
  - i) garantire che i rappresentanti nominati in seno agli organi della FIFA o al Comitato Esecutivo svolgano le loro attività all'interno di tali organi con reciproco rispetto, solidarietà, riconoscimento e fair play;
  - j) istituire comitati che collaborino con i relativi comitati della FIFA;
  - k) consentire, in via eccezionale e con il consenso della FIFA, ad un'associazione di un'altra Confederazione (o club appartenente a tale associazione) di partecipare a una competizione da essa organizzata;

- l) prendere, in collaborazione con la FIFA, qualsiasi misura ritenuta necessaria per sviluppare il gioco del calcio nel continente interessato, come ad esempio organizzare programmi di sviluppo, corsi, conferenze, ecc.
  - m) istituire gli organi necessari per assolvere alle funzioni a cui essa è preposta;
  - n) ottenere i fondi necessari per assolvere alle proprie funzioni.
4. Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di delegare alle Confederazioni altri doveri o poteri. A tal fine, la FIFA può stipulare un apposito accordo con ognuna delle Confederazioni interessate.
  5. Lo Statuto e i regolamenti delle Confederazioni devono essere sottoposti al vaglio della FIFA per la relativa approvazione.

---

**Art. 21. Organi**

---

1. Il Congresso rappresenta il supremo organo legislativo.
2. Il Comitato Esecutivo rappresenta l'organo esecutivo.
3. La segreteria generale rappresenta l'organo amministrativo.
4. Le commissioni ad-hoc e permanenti provvedono a fornire consulenza e assistenza al Comitato Esecutivo nell'espletamento dei propri doveri. I loro principali compiti sono definiti all'interno del presente Statuto, mentre la loro composizione e funzione ed eventuali ulteriori mansioni sono definiti all'interno di appositi regolamenti.

## I. IL CONGRESSO

---

### **Art. 22. Il Congresso**

---

1. Il Congresso può essere convocato in via ordinaria o straordinaria.
2. Il Congresso ordinario si tiene ogni anno. Il Comitato Esecutivo ne fissa il luogo e la data. Le affiliate vengono informate per iscritto con almeno tre mesi di preavviso. La convocazione formale viene resa per iscritto almeno un mese prima della data di svolgimento del Congresso. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la relazione del Presidente, il bilancio e la relazione del collegio dei sindaci.
3. Il Comitato Esecutivo può convocare il Congresso straordinario in qualsiasi momento.
4. Il Comitato Esecutivo è tenuto a convocare il Congresso straordinario qualora un quinto delle affiliate formuli tale richiesta per iscritto. La richiesta deve specificare le voci da inserire all'ordine del giorno. Lo svolgimento del Congresso straordinario deve avvenire entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
5. Le affiliate dovranno essere messe al corrente della sede, della data e dell'ordine del giorno almeno due mesi prima della data prevista per lo svolgimento del Congresso straordinario. L'ordine del giorno del Congresso straordinario non può essere modificato.

---

### **Art. 23. Voti, delegati e osservatori**

---

1. Ciascuna affiliata ha diritto a un voto in sede di Congresso ed è rappresentata dai propri delegati. Soltanto le affiliate presenti hanno diritto al voto. La votazione per delega o lettera non è consentita.
2. I delegati devono appartenere all'affiliata che essi rappresentano e devono essere nominati o eletti dall'organo appropriato dell'affiliata di appartenenza.
3. I delegati delle Confederazioni possono partecipare al Congresso in qualità di osservatori.
4. Durante il loro mandato, i membri del Comitato Esecutivo non possono essere nominati in qualità di delegati della loro associazione di appartenenza.
5. Il Presidente svolge le attività del Congresso in conformità al Regolamento interno del Congresso.

---

### **Art. 24. Candidati alla carica di Presidente della FIFA**

---

1. Soltanto le affiliate possono proporre dei candidati alla carica di Presidente della FIFA. Le affiliate sono tenute a comunicare per iscritto alla segreteria generale della FIFA il nominativo del candidato alla presidenza FIFA almeno due mesi prima della data del Congresso.
2. La segreteria generale è tenuta ad informare le affiliate in merito ai nominativi dei candidati proposti almeno un mese prima della data del Congresso.

---

**Art. 25. Ordine del giorno del Congresso ordinario**

---

1. Il segretario generale provvede a redigere l'ordine del giorno sulla base delle proposte formulate dal Comitato Esecutivo e dalle affiliate. Eventuali proposte che le affiliate desiderassero sottoporre al Congresso devono essere inviate per iscritto alla segreteria generale, unitamente a una breve spiegazione, almeno due mesi prima della data fissata per il Congresso.
2. Nell'ordine del giorno del Congresso devono obbligatoriamente essere inserite le seguenti voci:
  - a) dichiarazione in cui si attesti che il Congresso è stato convocato ed è composto secondo quanto previsto dallo Statuto;
  - b) approvazione dell'ordine del giorno;
  - c) saluto del presidente;
  - d) nomina di cinque membri incaricati della verifica del verbale;
  - e) nomina degli scrutatori;
  - f) sospensione o espulsione delle affiliate (ove opportuno);
  - g) approvazione del verbale del precedente Congresso;
  - h) relazione sulla gestione operativa (contenente le attività svolte dall'ultimo Congresso);
  - i) presentazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite consolidati e certificati;
  - j) approvazione del bilancio d'esercizio;
  - k) approvazione del bilancio di spesa;
  - l) ammissione di nuove affiliate (ove opportuno);
  - m) votazione sulle proposte di emendamento allo Statuto, al Regolamento che disciplina l'applicazione dello Statuto e al Regolamento interno del Congresso (ove opportuno);
  - n) dibattito sulle proposte presentate dalle affiliate e dal Comitato Esecutivo entro la scadenza di cui al comma 1 (ove opportuno);
  - o) nomina dei sindaci (ove opportuno);
  - p) elezione del Presidente e insediamento dei Vice presidenti e dei membri del comitato esecutivo (ove opportuno);
3. L'ordine del giorno di un Congresso ordinario può essere variato, a condizione che la mozione sia approvata da tre quarti delle affiliate presenti al Congresso e aventi diritto al voto,

---

**Art. 26. Emendamenti allo Statuto, al Regolamento a disciplina dell'applicazione dello Statuto e al Regolamento interno del Congresso**

---

1. La responsabilità di apportare emendamenti allo Statuto, al Regolamento a disciplina dell'applicazione dello Statuto e al Regolamento interno del Congresso è demandata al Congresso.

2. Eventuali proposte di emendamento dello Statuto devono essere presentate per iscritto, unitamente a una breve spiegazione, alla segreteria generale da parte di un'affiliata o del Comitato Esecutivo. Per essere ritenuta valida, la proposta presentata da un'affiliata deve essere sostenuta per iscritto da almeno altre due affiliate.
3. Affinché la votazione su un emendamento allo Statuto sia valida è necessario che sia presente la maggioranza assoluta (metà delle affiliate + 1) delle affiliate aventi diritto al voto.
4. La proposta di emendamento allo Statuto è adottata soltanto se appoggiata da tre quarti delle affiliate presenti e aventi diritto al voto.
5. Eventuali proposte di emendamento al Regolamento a disciplina dell'applicazione dello Statuto e al Regolamento interno del Congresso devono essere presentate per iscritto, unitamente a una breve spiegazione, alla segreteria generale da parte di un'affiliata o del Comitato Esecutivo.
6. La proposta di emendamento al Regolamento a disciplina dell'applicazione dello Statuto e al Regolamento interno del Congresso è adottata soltanto se appoggiata dalla maggioranza semplice delle affiliate presenti e aventi diritto al voto.

---

**Art. 27. Elezioni, altre decisioni e requisito di maggioranza**

---

1. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.
2. Qualsiasi altra decisione che richieda una votazione deve essere raggiunta per alzata di mano o a mezzo di conteggio elettronico. Qualora l'alzata di mano non determini una netta maggioranza a favore della mozione, la votazione si svolgerà per appello, con i nomi delle affiliate chiamati in ordine alfabetico inglese.
3. Relativamente all'elezione del Presidente, sono necessari due terzi dei voti registrati e validi nel primo scrutinio. Nel secondo ed eventuali ulteriori scrutini che si rendessero necessari, è sufficiente raggiungere la maggioranza assoluta dei voti registrati. Nel caso in cui vi fossero più di due candidati, il candidato che ottiene il numero minore di voti viene eliminato a partire dal secondo scrutinio, fino a quando rimarranno soltanto due candidati.
4. Salvo diversa disposizione contenuta nello Statuto, affinché un voto sia valido è sufficiente la maggioranza semplice. Il numero di voti validi contati determina la maggioranza semplice. Le astensioni non vengono considerate ai fini del computo della maggioranza.

---

**Art. 28. Verbale**

---

1. Il segretario generale ha la responsabilità di redigere il verbale del Congresso.
2. Il verbale del Congresso viene controllato dai membri incaricati.

---

**Art. 29. Date di entrata in vigore delle delibere**

---

Le delibere dal Congresso entreranno in vigore per le affiliate trascorsi 60 giorni dalla chiusura del Congresso, salvo altra data indicata dal Congresso per l'entrata in vigore di una determinata delibera.

## B. IL COMITATO ESECUTIVO

---

### Art. 30. Composizione, elezione del Presidente, dei Vice presidenti e dei Membri

---

1. Il comitato esecutivo si compone di 24 membri:
  - un Presidente eletto dal Congresso
  - 8 Vice presidenti
  - 15 membri, nominati dalle Confederazioni e dalle Associazioni
2. Il Presidente è eletto dal Congresso per un mandato di quattro anni nell'anno successivo a quello di una Coppa del Mondo FIFA™. Il suo mandato inizia dopo la conclusione del Congresso che lo ha eletto. Il Presidente può essere rieletto.
3. I membri del comitato esecutivo sono eletti dalle rispettive Confederazioni, ad eccezione del Vice presidente che rappresenta le quattro Associazioni britanniche, il quale è eletto da queste ultime. Tutte le Confederazioni e le quattro Associazioni britanniche devono adottare una decisione unica in merito a quando esse desiderano nominare o eleggere i propri membri in seno al Comitato Esecutivo della FIFA. I successivi congressi delle Confederazioni e delle quattro Associazioni britanniche dovranno assumere questa decisione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto. Nell'effettuare le nomine, una Confederazione ha la facoltà di nominare o rinominare soltanto metà dei propri membri (in caso di numero dispari, metà delle nomine più o meno uno) e soltanto ogni due anni. I mandati dei membri del Comitato Esecutivo sono di quattro anni, a partire dal loro insediamento decretato dal Congresso FIFA. Qualora una Confederazione o le quattro Associazioni britanniche decidessero di modificare all'interno del proprio Statuto l'anno in cui effettuare le nomine o svolgere un'elezione, il mandato del vice presidente e dei membri nominati in seno al Comitato Esecutivo della FIFA sarà prolungato di un anno. Questa proroga sarà tuttavia consentita una volta soltanto. Una volta insediato, un membro del Comitato Esecutivo può essere rimosso dall'incarico soltanto dal Congresso FIFA.

Alle Confederazioni sono assegnati le seguenti cariche:

(a) CONMEBOL	Vice presidente (1)	membri (2)
(b) AFC	Vice presidente (1)	membri (3)
(c) UEFA	Vice president1 (2)	membri (5)
(d) CAF	Vice presidente (1)	membri (3)
(e) CONCACAF	Vice presidente (1)	membri (2)
(f) OFC	Vice presidente (1)	membri (–)
(g) quattro Associazioni britanniche	Vice presidente (1)	membri (–)

4. Un solo membro della stessa Associazione può far parte del Comitato Esecutivo contemporaneamente.
5. Il mandato dei Vice presidenti e dei membri è quadriennale ed entrambi possono essere rieletti.
6. Qualora il Presidente fosse permanentemente o temporaneamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni ufficiali, il Vice presidente con maggiore anzianità di servizio lo rappresenterà fino al prossimo Congresso, in occasione del quale, ove necessario, sarà eletto un nuovo Presidente.
7. Un membro del Comitato Esecutivo che non eserciti più la sua funzione ufficiale dovrà essere immediatamente sostituito, per la restante durata del mandato, dalla Confederazione o dalle Associazioni che lo hanno nominato.

---

**Art. 31. Poteri del Comitato Esecutivo**

---

1. Il Comitato Esecutivo adotta le delibere relative a tutti i casi che non sono di competenza del Congresso o che per legge o ai sensi del presente Statuto non siano riservati ad altri organi;
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte l'anno;
3. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato Esecutivo. Qualora almeno due terzi dei membri del Comitato Esecutivo richieda lo svolgimento di una riunione, il Presidente è tenuto a convocarla;
4. Il Comitato Esecutivo nomina il presidente, i vice presidenti e i membri delle commissioni permanenti;
5. Il Comitato Esecutivo nomina il presidente, i vice presidenti e i membri degli organi giudicanti;
6. Il Presidente elabora l'ordine del giorno. Ciascun membro del Comitato Esecutivo ha il diritto di proporre voci da inserire nell'ordine del giorno.
7. Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di istituire commissioni ad-hoc, ove necessario, in qualsiasi momento;
8. Il Comitato Esecutivo provvede a nominare i delegati FIFA in seno all'IFAB;
9. Il Comitato Esecutivo redige il regolamento per l'organizzazione delle commissioni permanenti e delle commissioni ad-hoc;
10. Il Comitato Esecutivo nomina o solleva dall'incarico il segretario generale su proposta del Presidente. Il segretario generale presenza d'ufficio alle riunioni di tutti i comitati e le commissioni;
11. Il Comitato Esecutivo decide la sede e la data delle gare dei tornei della FIFA, nonché il numero di squadre partecipanti per ciascuna Confederazione;
12. Il Comitato Esecutivo approva il regolamento che sancisce le modalità con cui la FIFA è organizzata internamente.



## C. IL PRESIDENTE

---

### Art. 32. Il Presidente

---

1. Il Presidente rappresenta la FIFA sotto il profilo legale;
2. Il Presidente ha principalmente la responsabilità di:
  - a) attuare le delibere approvate dal Congresso e dal Comitato Esecutivo per mezzo della segretaria generale;
  - b) sovrintendere l'operato della segretaria generale;
  - c) mantenere i rapporti tra la FIFA e le Confederazioni, le sue affiliate, gli organi politici e altre organizzazioni internazionali.
3. La facoltà di proporre la nomina o la rimozione del segretario generale è concessa soltanto al Presidente.
4. Il Presidente presiede al Congresso, alle riunioni del Comitato Esecutivo e del comitato d'emergenza, nonché di tutti i comitati di cui sia stato nominato presidente.
5. Il Presidente ha diritto al voto ordinario in seno al Comitato Esecutivo e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.
6. In caso di assenza o indisponibilità del Presidente, a farne le veci sarà il Vice presidente con maggiore anzianità di servizio.
7. Eventuali poteri supplementari del Presidente sono riportati nel regolamento organizzativo interno della FIFA.

## D. IL COMITATO D'EMERGENZA

---

### Art. 33. Il comitato d'emergenza

---

1. Il comitato d'emergenza si occupa di tutte le questioni che richiedono una definizione immediata nel periodo che intercorre tra due riunioni del Comitato Esecutivo. Il comitato è composto dal Presidente della FIFA e da un membro di ciascuna Confederazione scelto tra gli affiliati dell'Associazione e nominato dal Comitato Esecutivo per un periodo di quattro anni.
2. Il Presidente convoca le riunioni del comitato d'emergenza. Qualora non fosse possibile convocare una riunione in un arco temporale congruo, le delibere possono essere approvate tramite altri mezzi di comunicazione. Tali delibere avranno effetto legale immediato. Il Presidente provvede a comunicare immediatamente al Comitato Esecutivo le delibere approvate dal comitato d'emergenza.
3. Tutte le delibere adottate dal comitato d'emergenza sono ratificate dal Comitato Esecutivo in occasione della riunione successiva di quest'ultimo.
4. Qualora il Presidente non fosse in grado di presenziare alla riunione, a farne le veci sarà il Vice presidente con maggiore anzianità di servizio.
5. Il Presidente ha il diritto di designare un sostituto per qualsiasi membro che non sia in grado di presenziare o che abbia un conflitto di interessi. Il sostituto deve fare parte del Comitato Esecutivo ed appartenere alla stessa Confederazione del membro che non è in grado di presenziare o che ha un conflitto di interessi.

## E. LE COMMISSIONI PERMANENTI

---

### Art. 34. Le commissioni permanenti

---

Le commissioni permanenti sono:

- a) Commissione Finanziaria
  - b) Commissione dei Revisori dei conti
  - c) Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo FIFA™
  - d) Comitato organizzatore per la Coppa delle Confederazioni FIFA
  - e) Comitato organizzatore per i tornei di calcio olimpici
  - f) Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo Under 20 FIFA
  - g) Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo Under 17 FIFA
  - h) Comitato per il calcio femminile e la Coppa del Mondo Femminile FIFA™
  - i) Comitato organizzatore per le Coppe del Mondo Femminili Under 20 e Under 17 FIFA
  - j) Commissione Futsal e beach soccer;
  - k) Commissione per il calcio per squadre di club
  - l) Commissione Arbitri
  - m) Commissione Tecnica e sviluppo
  - n) Commissione Medica
  - o) Commissione per lo Status dei calciatori
  - p) Commissione Giuridica
  - q) Commissione Fair Play e responsabilità sociale
  - r) Commissione Mass Media
  - s) Commissione delle associazioni
  - t) Commissione calcio
  - u) Commissione studi strategici
  - v) Commissione di consulenza televisiva e marketing.
2. I presidenti o i vice presidenti delle commissioni permanenti sono membri del Comitato Esecutivo, ad eccezione della Commissione dei revisori dei conti, i cui componenti non possono fare parte del Comitato Esecutivo
  3. I membri di ciascuna commissione permanente sono nominati dal Comitato Esecutivo su proposta delle affiliate della FIFA, del Presidente della FIFA o delle Confederazioni. I

presidenti, i vice presidenti e i membri delle commissioni permanenti rimangono in carica per quattro anni. I membri possono essere ri-nominati o sollevati dal loro incarico in qualsiasi momento.

4. La composizione, le competenze specifiche e i poteri delle singole commissioni sono sanciti all'interno di appositi regolamenti organizzativi,
5. Ciascun presidente rappresenta la propria commissione e opera in conformità al regolamento organizzativo di pertinenza.
6. Ciascuna commissione può, ove necessario, istituire un dipartimento e/o una sotto commissione per definire le questioni a carattere di urgenza.
7. Ciascuna commissione può proporre modifiche al proprio regolamento, presentandole al Comitato Esecutivo

---

**Art. 35. Commissione Finanziaria**

---

La Commissione Finanziaria è deputata alla gestione finanziaria e a fornire consulenza al Comitato Esecutivo su questioni di natura finanziaria e inerenti la gestione patrimoniale. La commissione analizza il bilancio di spesa di della FIFA e il bilancio d'esercizio redatto dal segretario generale e li sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo.

---

**Art. 36. Commissione dei Revisori dei conti**

---

Il compito della Commissione dei Revisori dei conti è quello di garantire la completezza e l'affidabilità della contabilità, nonché verificare la relazione della società di revisione esterna su richiesta del Comitato Esecutivo.

---

**Art. 37. Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo FIFA™**

---

Il comitato organizzatore per la Coppa del Mondo FIFA™ organizza la Coppa del Mondo FIFA™ in conformità ai disposti del regolamento vigente per questa competizione, all'elenco dei requisiti e al contratto con l'associazione organizzatrice.

---

**Art. 38. Comitato organizzatore per la Coppa delle Confederazioni FIFA**

---

Il Comitato organizzatore per la Coppa delle Confederazioni FIFA organizza la Coppa delle Confederazioni FIFA in conformità ai disposti del regolamento vigente per questa competizione, all'elenco dei requisiti e al contratto con l'associazione organizzatrice.

---

**Art. 39. Comitato organizzatore per i tornei di calcio olimpici**

---

Il Comitato organizzatore per i tornei di calcio olimpici organizza i tornei di calcio olimpici in conformità ai disposti del regolamento vigente per questi tornei e alla Carta Olimpica.

---

**Art. 40. Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo Under 20 FIFA**

---

Il Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo Under 20 FIFA organizza la Coppa del Mondo Under 20 FIFA in conformità ai disposti del regolamento vigente per questa competizione, all'elenco dei requisiti e al contratto con l'associazione organizzatrice.

---

**Art. 41. Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo Under 17 FIFA**

---

Il Comitato organizzatore per la Coppa del Mondo Under 17 FIFA organizza la Coppa del Mondo Under 17 FIFA in conformità ai disposti del regolamento vigente per questa competizione, all'elenco dei requisiti e al contratto con l'associazione organizzatrice.

---

**Art. 42. Comitato per il calcio femminile e la Coppa del Mondo Femminile FIFA™**

---

Il comitato per il calcio femminile e la Coppa del Mondo Femminile FIFA™ organizza la Coppa del Mondo Femminile FIFA™ in conformità ai disposti del regolamento vigente per questa competizione, all'elenco dei requisiti e al contratto con l'associazione organizzatrice e si occuperà nel contempo delle questioni di carattere generale relative al calcio femminile.

---

**Art. 43. Comitato organizzatore per le Coppe del Mondo Femminili Under 20 e Under 17 FIFA**

---

Il Comitato organizzatore per le Coppe del Mondo Femminili Under 20 e Under 17 FIFA organizza le Coppe del Mondo Femminili Under 20 e Under 17 FIFA in conformità ai disposti del regolamento vigente per ognuna delle competizioni, all'elenco dei requisiti e al contratto con l'associazione organizzatrice.

---

**Art. 44. Commissione futsal e beach soccer**

---

La Commissione futsal e beach soccer organizza la Coppa del mondo di futsal FIFA e la Coppa del mondo di beach soccer in conformità ai disposti del regolamento vigente per ognuna di queste competizioni, all'elenco dei requisiti e al contratto con l'associazione organizzatrice, redige le Regole di gioco del futsal e le Regole di gioco del calcio da spiaggia e si occuperà nel contempo delle problematiche di carattere generale relative al futsal e al beach soccer.

---

**Art. 45. Commissione per squadre di club**

---

La commissione per squadre di club organizza la Coppa del mondo per club FIFA in conformità ai disposti del regolamento vigente per questa competizione, all'elenco dei requisiti e al contratto con l'associazione organizzatrice e si occuperà altresì di aspetti legati agli interessi del calcio praticato a livello di club su scala mondiale.

---

**Art. 46. Commissione Arbitri**

---

La commissione Arbitri provvede ad attuare ed interpretare le regole di gioco ed ha la facoltà di proporre modifiche alle Regole di gioco, sottoponendole al vaglio del Comitato Esecutivo. Essa nomina gli arbitri e gli assistenti per gli incontri delle gare organizzate dalla FIFA.

---

**Art. 47. Commissione tecnica e sviluppo**

---

La commissione tecnica e sviluppo si occupa principalmente di analizzare gli aspetti di base dello sviluppo tecnico e dell'allenamento calcistico.

---

**Art. 48. Commissione Medica**

---

La commissione medica si occupa di tutti gli aspetti medici del calcio.

---

**Art. 49. Commissione per lo status dei calciatori**

---

1. La commissione per lo status dei calciatori provvede alla definizione e al controllo del rispetto del Regolamento a disciplina dello status e dei trasferimenti dei calciatori e determina altresì lo status dei calciatori in relazione alle varie competizioni della FIFA. La sfera di competenza della commissione è disciplinata dal Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori.
2. La commissione è inoltre responsabile dell'operato della Camera di risoluzione delle controversie in conformità al Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori e al Regolamento a disciplina delle procedure della commissione per lo status dei calciatori e della Camera di risoluzione delle controversie .

---

**Art. 50. Commissione Giuridica**

---

La commissione Giuridica analizza gli aspetti legali di base relativi al calcio e all'evoluzione dello Statuto e dei regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle sue affiliate.

---

**Art. 51. Commissione fair play e responsabilità sociale**

---

La commissione fair play e responsabilità sociale si occupa di tutti gli aspetti legati al fair play nel calcio a livello mondiale, vigila sull'adesione ai principi di fair play e sulla condotta di tutti coloro che sono coinvolti nella pratica calcistica.

---

**Art. 52. Commissione mass media**

---

La commissione mass media si occupa delle condizioni di lavoro previste per i mass media in occasione delle manifestazioni della FIFA e mantiene rapporti con le organizzazioni mediatiche internazionali.

---

**Art. 53. Commissione delle associazioni**

---

La commissione delle associazioni si occupa dei rapporti tra la FIFA e le sue affiliate ed elabora proposte per la creazione di una collaborazione ottimale. La commissione vigila inoltre sull'evoluzione dello Statuto e dei regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle affiliate.

---

**Art. 54. Commissione calcio**

---

La commissione calcio si occupa degli aspetti generali del calcio, con particolare riferimento alla sua struttura, nonché dei rapporti tra club, leghe, affiliate, Confederazioni e FIFA.

---

**Art. 55. Commissione studi strategici**

---

La commissione studi strategici si occupa delle strategie globali per il calcio e della sua posizione politica, economica e sociale.

---

**Art. 56. Commissione di consulenza televisiva e marketing**

---

La commissione di consulenza televisiva e marketing offre consulenza al Comitato Esecutivo in ordine alla stesura e all'attuazione di contratti tra la FIFA e i suoi partner commerciali/televisivi e analizza le strategie di marketing e televisive messe a punto.

---

**Art.57 Gli organi giudicanti**

---

1. Gli organi giudicanti della FIFA sono:
  - a) La Commissione Disciplinare
  - b) La Commissione d'Appello
  - c) La commissione Etica.
2. Le responsabilità e le funzioni di questi organi sono sancite nel Codice Disciplinare della FIFA e nel Codice Etico della FIFA.
3. I poteri decisionali di determinate commissioni rimangono impregiudicati.

---

**Art.58 La Commissione Disciplinare**

---

1. La Commissione Disciplinare si compone di un presidente, un vice presidente e un numero di membri ritenuto necessario. Il presidente e il vice presidente devono disporre delle competenze giuridiche necessarie.
2. La funzione di questo organo è disciplinata dal Codice disciplinare della FIFA. Le decisioni della commissione sono approvate soltanto quando almeno tre membri sono presenti. In talune circostanze, il presidente ha la facoltà di decidere in autonomia.
3. La Commissione può emettere le sanzioni descritte nel presente Statuto e nel Codice disciplinare della FIFA nei confronti di affiliate, club dirigenti, calciatori e agenti di incontri e calciatori.
4. I presenti disposti sono soggetti ai poteri disciplinari conferiti al Congresso e al Comitato Esecutivo relativamente alla sospensione e all'espulsione delle affiliate.

---

**Art.59 Misure disciplinari**

---

Essenzialmente, le misure disciplinari consistono in:

1. Per le persone fisiche e giuridiche:
  - a) ammonizione
  - b) richiamo
  - c) ammenda
  - d) restituzione dei premi
2. Per le persone fisiche:

- a) avvertimento
- b) espulsione
- c) sospensione dell'incontro
- d) divieto di accesso agli spogliatoi e/o alla panchina
- e) divieto di accesso allo stadio
- f) divieto di partecipazione a qualsiasi attività calcistica.

3. Per le persone giuridiche:

- a) divieto di trasferimento
- b) disputa di un incontro a porte chiuse
- c) disputa di un incontro in territorio neutrale
- d) divieto di giocare in un determinato stadio
- e) annullamento del risultato di un incontro
- f) espulsione
- g) sconfitta a tavolino
- h) detrazione di punti
- i) retrocessione a una categoria inferiore.

4. Il Comitato Esecutivo redige il Codice disciplinare della FIFA.

---

#### **Art.60      La commissione d'Appello**

---

1. La commissione d'Appello si compone di un presidente, un vice presidente e un numero di membri ritenuto necessario. Il presidente e il vice presidente devono disporre delle competenze giuridiche necessarie.
2. La funzione di questo organo è disciplinata dal Codice disciplinare della FIFA. Le decisioni della commissione sono approvate soltanto quando almeno tre membri sono presenti. In talune circostanze, il presidente ha la facoltà di decidere in autonomia.
3. La commissione d'appello ha la responsabilità di esaminare gli appelli presentati contro le decisioni della commissione disciplinare che non siano dichiarate definitive ai sensi del relativo regolamento della FIFA e le decisioni adottate dalla commissione per lo status dei calciatori in relazione all'ammissibilità dei calciatori in seno alle squadre rappresentative.
4. Le decisioni emesse dalla commissione d'appello sono irrevocabili e vincolanti in capo a tutte le parti interessate. Il presente disposto è da intendersi fatti salvi gli appelli presentati presso il Tribunale arbitrale per lo sport (TAS)



---

**Art.61 Commissione Etica**

---

1. La commissione per Etica si compone di un presidente, un vice presidente e del numero di membri ritenuto necessario.
2. La funzione di questo organo è disciplinata dal Codice etico della FIFA istituito dal Comitato Esecutivo della FIFA.

---

**Art.62 Corte arbitrale per lo sport (CAS)**

---

1. La FIFA riconosce la Corte arbitrale per lo sport (CAS) quale organo indipendente, con sede a Losanna, Svizzera, per dirimere le controversie che dovessero sorgere tra la FIFA, le affiliate, le Confederazioni, le leghe, i club, i calciatori, i dirigenti e gli agenti degli incontri e dei calciatori debitamente autorizzati.
2. Ai procedimenti si applicano i disposti del Codice di arbitrato sportivo del CAS. Il CAS applicherà principalmente i vari regolamenti della FIFA e, in aggiunta, la legge svizzera.

---

**Art.63 Giurisdizione del CAS**

---

1. Gli appelli presentati contro le decisioni definitive adottate dagli organi giuridici della FIFA e contro le decisioni adottate dalle Confederazioni, dalle affiliate o dalle leghe, devono essere inoltrati al CAS entro 21 giorni dalla notifica della decisione in questione.
2. Il ricorso al CAS può avvenire soltanto dopo che siano stati esauriti tutti gli altri canali interni.
3. Il CAS non si occupa, tuttavia, degli appelli derivanti da:
  - a) violazioni alle Regole di gioco
  - b) sospensioni fino a quattro incontri o fino a tre mesi (ad eccezione delle decisioni in materia di doping)
  - c) decisioni contro le quali sia possibile presentare un appello presso un tribunale arbitrale indipendente e debitamente costituito e riconosciuto ai sensi dei regolamenti di una associazione o Confederazione.
4. L'appello non ha un effetto sospensivo. L'organo competente della FIFA, o, in alternativa, il CAS possono ordinare che l'appello abbia un effetto sospensivo.
5. La FIFA ha il diritto di appellarsi al CAS avverso qualsiasi decisione legata al doping, internamente definitiva e vincolante, adottata dalle Confederazioni, dalle affiliate o dalle leghe ai sensi dei commi 1 e 2. in alto.
6. L'agenzia Mondiale Anti-doping (WADA, *World Anti-doping Agency*) ha il diritto di appellarsi al CAS avverso qualsiasi decisione legata al doping, internamente definitiva e vincolante, adottata dalla FIFA, dalle Confederazioni, dalle affiliate o dalle leghe ai sensi dei commi 1 e 2. in alto.
7. Qualsiasi decisione legata al doping, internamente definitiva e vincolante, adottata dalle Confederazioni, dalle affiliate o dalle leghe deve essere trasmessa immediatamente alla FIFA e alla WADA a cura dell'organo che adotta la decisione. Il tempo a disposizione della

FIFA o della WADA per presentare un appello decorre dal ricevimento, rispettivamente da parte della FIFA e della WADA, della decisione internamente definitiva e vincolante in una delle lingue ufficiali della FIFA.

---

**Art.64**      **Obbligo**

---

1. Le Confederazioni, le affiliate e le leghe convengono di riconoscere il TAS quale autorità giudiziaria indipendente e a garantire che le proprie affiliate, i calciatori tesserati e i dirigenti si uniformino alle decisioni adottate dal TAS. Lo stesso obbligo vale per gli agenti degli incontri e dei calciatori debitamente autorizzati.
2. Il ricorso ai tribunali ordinari è vietato, salvo il caso in cui ciò sia espressamente previsto nei regolamenti FIFA.
3. Le associazioni sono tenute ad inserire una clausola all'interno dei propri statuti o regolamenti in cui sia specificato il divieto di rinviare all'esame dei tribunali ordinari le controversie all'interno dell'associazione o le controversie riguardanti le leghe, le affiliate delle leghe, i club, le affiliate dei club, i calciatori, i dirigenti e altri dirigenti delle associazioni, fatto salvo il caso in cui i regolamenti FIFA o delle disposizioni giuridiche vincolanti prevedano o sanciscano espressamente il ricorso a tali tribunali ordinari. Al posto del ricorso ai tribunali ordinari, dovrà essere utilizzato l'arbitrato. Le controversie di cui sopra saranno rimesse a un tribunale arbitrale indipendente e debitamente costituito riconosciuto ai sensi delle regole dell'associazione o della Confederazione o del TAS.. Le associazioni dovranno inoltre garantire che il presente provvedimento sia accolto all'interno dell'associazione, imponendo, se necessario, un obbligo vincolante alle proprie affiliate. Le associazioni sono tenute ad applicare sanzioni nei confronti di chiunque non osservi questo obbligo e a garantire che eventuali appelli contro tali sanzioni siano parimenti rigorosamente sottoposti ad esame arbitrale e non all'esame dei tribunali ordinari.

---

**Art.65**      **Principio**

---

1. Le Confederazioni, le affiliate e le leghe si impegnano ad osservare pienamente qualsiasi decisione adottata dagli organi competenti della FIFA che, ai sensi del presente Statuto, sono di carattere definitivo e inappellabile.
2. Esse sono tenute a prendere tutte le misure necessarie per garantire che le proprie affiliate, i propri calciatori e dirigenti osservino tali decisioni.
3. Lo stesso obbligo vale per gli agenti di incontri e calciatori debitamente autorizzati.

---

**Art.66**      **Sanzioni**

---

Eventuali violazioni delle disposizioni di cui sopra saranno punite in conformità al Codice disciplinare della FIFA.

---

**Art.67**      **La Segreteria Generale**

---

La segreteria generale svolge il lavoro amministrativo della FIFA sotto la direzione del segretario generale.

---

**Art.68**      **Il Segretario Generale**

---

1. Il Segretario Generale rappresenta il direttore della segreteria generale.
2. Il Segretario Generale viene nominato in base a un contratto disciplinato dal diritto privato.
3. Il Segretario Generale ha la responsabilità di:
  - a) attuare le delibere approvate dal Congresso e dal Comitato Esecutivo in conformità alla direttive del Presidente;
  - b) gestire e tenere correttamente la contabilità della FIFA;
  - c) redigere il verbale delle riunioni del Congresso, del Comitato Esecutivo, del comitato d'emergenza e delle commissioni permanenti e ad-hoc;
  - d) gestire la corrispondenza della FIFA;
  - e) mantenere i rapporti con le Confederazioni, le affiliate e le commissioni;
  - f) organizzare la segreteria generale;
  - g) nominare e rimuovere il personale in forza presso la segreteria generale;
  - h) firmare le delibere per conto di qualsiasi commissione FIFA, a condizione che all'interno dei rispettivi regolamenti non siano previste disposizioni diverse.
4. Su proposta del segretario generale, il Presidente nomina il personale (dirigenti) che farà parte della segreteria generale.

---

**Art.69**      **Esercizio finanziario**

---

1. L'esercizio finanziario della FIFA ha la durata di quattro anni ed ha inizio il 1 gennaio dell'anno successivo alla finale della Coppa del Mondo FIFA™.
2. I costi e i ricavi della FIFA sono gestiti in modo tale da produrre una situazione di pareggio alla chiusura dell'esercizio. L'espletamento delle principali funzioni future della FIFA viene garantito tramite la creazione di riserve.
3. Il segretario generale ha la responsabilità di preparare il bilancio d'esercizio consolidato della FIFA, con le proprie affiliate, chiuso al 31 dicembre.

---

**Art.70**      **Revisori**

---

I revisori provvedono a certificare i bilanci approvati dalla Commissione Finanziaria e presentano una relazione al Congresso. I revisori sono nominati per un periodo di quattro anni, con possibilità di rinnovo del mandato.

---

**Art.71**      **Quote di affiliazione**

---

1. Le quote di affiliazione scadono il 1 gennaio di ogni anno. La quota di affiliazione annua per le nuove affiliate per l'anno in questione deve essere corrisposta entro 30 giorni dalla chiusura del Congresso in cui le affiliate sono state ammesse.

2. Il Congresso provvede a definire l'importo della quota di affiliazione annua ogni quattro anni su raccomandazione del Comitato Esecutivo. La quota è la stessa per ogni affiliata e l'importo non deve superare i mille dollari statunitensi (USD 1.000).

---

**Art.72 Liquidazione degli insoluti**

---

La FIFA si riserva la facoltà di operare addebiti sui conti delle affiliate al fine di liquidare gli insoluti.

---

**Art.73 Contributi**

---

1. Le affiliate sono tenute a versare alla FIFA un contributo per ogni incontro internazionale disputato tra due rappresentative nazionali di categoria "A". Gli incontri disputati nell'ambito dei tornei di calcio olimpici saranno considerati come incontri internazionali. Il contributo deve essere calcolato in conformità ai disposti del Regolamento a disciplina degli Incontri Internazionali sulla base del ricavo lordo e dovrà essere corrisposto dall'affiliata nel cui paese si svolge l'incontro.
2. La FIFA potrà richiedere un contributo sugli incontri internazionali che vedono la partecipazione di squadre di club e squadre "scratch" in conformità ai disposti del Regolamento a disciplina degli Incontri Internazionali.
3. Le Confederazioni possono esigere il proprio contributo indipendentemente dalla FIFA, conformemente allo Statuto e ai regolamenti delle rispettive Confederazioni.
4. Le affiliate possono richiedere il proprio contributo sugli incontri disputati sul loro territorio indipendentemente dalla FIFA e dalla Confederazione di appartenenza, in conformità agli statuti e dei regolamenti delle affiliate.

---

**Art.74 Diritti**

---

1. La FIFA e le proprie affiliate e le Confederazioni sono i proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri e da altre manifestazioni di loro competenza, senza alcun limite in quanto a contenuti, tempi, luoghi e aspetti giuridici. Questi diritti comprendono, tra l'altro, qualsiasi tipo di diritto finanziario, diritti di trasmissione e riproduzione, registrazione radio e audiovisiva, diritti multimediali, diritti di marketing e promozionali e diritti incorporei, come gli emblemi e i diritti derivanti ai sensi della legge sul copyright.
2. Il Comitato Esecutivo decide le modalità e la misura in cui questi diritti vengono utilizzati, provvedendo in tal senso alla stesura di un apposito regolamento. È di esclusiva competenza del Comitato Esecutivo decidere se questi diritti debbano essere utilizzati in forma esclusiva o in comune con terzi o interamente tramite terzi.

---

**Art.75 Autorizzazione**

---

1. La FIFA, le proprie affiliate e le Confederazioni hanno la responsabilità esclusiva di autorizzare la distribuzione dell'immagine e del sonoro e altri strumenti di trasporto dati relativi a gare e manifestazioni calcistiche che rientrano nelle loro rispettive competenze, senza alcun limite in quanto a contenuti, tempi, luoghi e aspetti tecnici e giuridici.
2. Il Comitato Esecutivo provvederà ad emettere un apposito regolamento a tal fine.

## **A. FASI FINALI DELLE COMPETIZIONI FIFA**

---

### **Art.76 Sede**

---

1. Il Comitato Esecutivo delibera in merito alla sede delle finali organizzate dalla FIFA. In generale, i tornei non possono tenersi nello stesso continente in due occasioni consecutive. A tale riguardo, il Comitato Esecutivo provvederà ad emettere delle linee guida.
2. Il Regolamento della Coppa del Mondo FIFA™ prevede che un determinato importo dei ricavi lordi siano destinati a finalità di sviluppo.

## **B, COMPETIZIONI E INCONTRI INTERNAZIONALI**

---

### **Art.77 Calendario degli incontri internazionali**

---

Il Comitato Esecutivo provvede ad elaborare un calendario degli incontri internazionali. Tale calendario è da ritenersi vincolante in capo alle Confederazioni, alle affiliate e alle leghe, dopo aver conferito con le Confederazioni.

---

### **Art.78 Competizioni e incontri internazionali**

---

1. Il Comitato Esecutivo ha la responsabilità di emanare regolamenti che disciplinino l'organizzazione di competizioni e incontri internazionali tra rappresentative nazionali. Leghe, squadre di club e/o squadre "scratch". Nessun incontro o competizione potrà svolgersi senza il previo consenso della FIFA, delle Confederazioni e/o delle affiliate, in conformità al Regolamento a disciplina degli Incontri Internazionali.
2. Il Comitato Esecutivo potrà emanare ulteriori provvedimenti per tali incontri e competizioni.
3. Il Comitato Esecutivo potrà stabilire eventuali criteri per l'autorizzazione delle formazioni che non siano contemplati nel Regolamento a disciplina degli Incontri Internazionali.
4. Fermo restando le competenze relative all'autorizzazione definite nel Regolamento a disciplina degli Incontri Internazionali, la FIFA potrà prendere la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione di qualsiasi incontro o competizione internazionale.

---

### **Art.79 Contatti**

---

1. I calciatori e le squadre che fanno parte delle affiliate o che sono membri provvisori delle Confederazioni non possono disputare incontri o instaurare contatti sportivi con i calciatori o le squadre che non fanno parte delle affiliate o che non sono membri provvisori delle Confederazioni senza il previo consenso della FIFA.
2. Le Affiliate e i loro club non possono giocare sul territorio di un'altra affiliata senza il consenso di quest'ultima.

---

### **Art.80 Autorizzazione**

---

Le Federazioni, le Leghe o i club che fanno parte di un'affiliata possono divenire membri di un'altra affiliata o partecipare alle competizioni disputate sul territorio di tale affiliata soltanto in circostanze eccezionali. In ogni caso, l'autorizzazione all'uopo dovrà essere concessa da entrambe le affiliate, dalla/e rispettiva/e Confederazione/i e dalla FIFA.

---

**Art.81**      **Situazioni impreviste e casi di forza maggiore**

---

Il Comitato Esecutivo ha il potere di prendere la decisione definitiva in ordine a qualsiasi questione non prevista nel presente Statuto o nei casi di forza maggiore.

---

**Art.82**      **Scioglimento**

---

1. Nel caso di scioglimento della FIFA, le sue attività patrimoniali saranno trasferite alla corte suprema del paese in cui la stessa ha sede. La corte suprema custodirà tali attività osservando il principio della «diligenza del buon padre di famiglia» fino al ripristino della FIFA.

---

**Art.83**      **Entrata in vigore**

---

Il presente Statuto è stato adottato in occasione del Congresso tenutosi a Zurigo il 1 giugno 2011 ed entra in vigore a partire dal 1 agosto 2011.

Zurigo, 1 giugno 2011

PER IL COMITATO ESECUTIVO DELLA FIFA

Presidente

**Joseph S. Blatter**

Segretario Generale

**Jérôme Valcke**

## **I.RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA FIFA**

### **Regolamento a disciplina dell'applicazione dello Statuto**

---

#### **Art. 1. Richiesta di ammissione**

---

1. La FIFA è tenuta a verificare che ogni richiesta di ammissione sia completa e a trasmetterla alla Confederazione competente.
2. Una Confederazione che conceda l'affiliazione provvisoria ad un'associazione che ha fatto richiesta di ammissione alla FIFA in conformità allo Statuto è tenuta ad osservare il modo in cui l'associazione richiedente è organizzata per un periodo pari ad almeno due anni.
3. La Confederazione è tenuta a completare e a presentare alla FIFA una relazione dettagliata definitiva che descriva le modalità organizzative dell'associazione.
4. Il Comitato Esecutivo definisce la procedura di ammissione in un apposito regolamento.

---

#### **Art. 2. Le Confederazioni**

---

1. Il Comitato Esecutivo decide se l'associazione soddisfa o meno i requisiti di ammissione alla FIFA sulla base della relazione definitiva presentata dalla Confederazione.
2. Se i requisiti di ammissione sono soddisfatti, spetta al Congresso successivo decidere se ammettere o meno l'associazione.

## II. AGENTI ORGANIZZATORI DI INCONTRI E AGENTI DI CALCIATORI

---

### Art. 3. Agenti organizzatori di incontri

---

1. Per l'organizzazione di incontri è consentito il ricorso ad agenti organizzatori di incontri.
2. Gli agenti organizzatori di incontri incaricati di organizzare incontri tra squadre appartenenti alla stessa Confederazione devono essere in possesso di una licenza rilasciata dalla Confederazione interessata. Le Confederazioni promulgano le disposizioni necessarie.
3. Gli agenti organizzatori di incontri incaricati di organizzare incontri tra squadre appartenenti a Confederazioni diverse devono essere in possesso di una licenza rilasciata dalla FIFA: Il Comitato Esecutivo promulga le disposizioni necessarie.
4. La FIFA potrà intervenire per far rispettare gli impegni contrattuali presi tra gli agenti organizzatori di incontri e le squadre soltanto nei seguenti casi:
  - a) l'incontro o il torneo oggetto di controversia vede coinvolte squadre appartenenti a Confederazioni diverse;
  - b) l'agente organizzatore dell'incontro è in possesso di una licenza FIFA.

---

### Art. 4. Agenti di calciatori

---

Per negoziare i trasferimenti i calciatori hanno la facoltà di avvalersi dei servizi di agenti. Soltanto agenti di calciatori in possesso di una valida licenza possono svolgere questa attività. Il Comitato Esecutivo promulga le disposizioni necessarie a tal fine.

## III. IDONEITÀ A GIOCARE PER UNA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE

---

### Art. 5. Principio

---

1. Qualsiasi persona che sia in possesso di una nazionalità permanente che non sia vincolata alla residenza in un determinato paese può giocare per le squadre rappresentative nazionali dell'associazione del suddetto paese.
2. Fatte salve le condizioni di cui all'Articolo 18 in basso, un calciatore che abbia già giocato per un'associazione in un incontro (interamente o in parte sua durata) nell'ambito di una competizione ufficiale di qualunque categoria, ovvero di qualunque tipologia di calcio, non può disputare incontri internazionali per la rappresentativa nazionale di un'altra associazione.

---

### Art. 6. Nazionalità che consente ai calciatori di rappresentare più di un'associazione

---

1. Un calciatore che, ai sensi dell'Articolo 15, risulti autorizzato a rappresentare più di un'associazione in virtù della sua nazionalità può disputare incontri internazionali per una di queste associazioni soltanto a condizione che, oltre a disporre della relativa nazionalità, egli soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:



- a) il calciatore è nato nel territorio dell'associazione interessata;
  - b) la madre o il padre biologici del calciatore sono nati nel territorio dell'associazione interessata;
  - c) il nonno o la nonna del calciatore sono nati nel territorio dell'associazione interessata;
  - d) il calciatore ha vissuto continuamente nel territorio dell'associazione interessata per almeno due anni.
2. Fatto salvo quanto sancito al comma 1 in alto, le associazioni che condividono una nazionalità comune possono stipulare degli accordi in base ai quali la lettera d) del comma 1 del presente Articolo viene completamente cancellata o modificata in modo tale da specificare un limite temporale più lungo. Tali accordi devono essere sottoposti all'approvazione del Comitato Esecutivo.

---

#### **Art. 7.      Acquisizione di una nuova nazionalità**

---

Un calciatore che si avvalga dell'Articolo 15, par. 1, per acquisire una nuova nazionalità e che non abbia disputato incontri internazionali secondo quanto previsto dall'Articolo 15, par. 2, ha il diritto di giocare per la nuova squadra rappresentativa solo a condizione che egli soddisfi uno dei seguenti criteri:

- a) il calciatore è nato nel territorio dell'associazione interessata;
- b) la madre o il padre biologici del calciatore sono nati nel territorio dell'associazione interessata;
- c) il nonno o la nonna del calciatore sono nati nel territorio dell'associazione interessata;
- d) il calciatore ha vissuto continuamente nel territorio dell'associazione interessata per almeno cinque anni prima del raggiungimento del 18° anno di età.

---

#### **Art. 8.      Cambio di associazione**

---

1. Qualora un calciatore possieda più nazionalità, ne acquisisca una nuova o sia autorizzato a giocare per più rappresentative nazionali in virtù della sua nazionalità, egli ha la facoltà di richiedere, per una sola volta, di cambiare l'associazione per la quale è autorizzato a disputare incontri internazionali con l'associazione di un altro paese di cui ne possiede la nazionalità, fatte salve le seguenti condizioni:
- a) il calciatore non deve avere disputato un incontro (per parte o tutta la sua durata) internazionale nell'ambito di una competizione ufficiale di categoria «A» per l'associazione a cui attualmente appartiene e al momento della sua prima completa o parziale apparizione in un incontro internazionale di una competizione ufficiale per la sua attuale associazione di appartenenza egli era già in possesso della nazionalità della squadra rappresentativa per cui desidera giocare;
  - b) il calciatore non è autorizzato a giocare per la nuova associazione in qualsiasi competizione in cui egli abbia già giocato per la precedente associazione.
2. Qualora un calciatore che sia stato schierato dalla propria associazione in un incontro internazionale ai sensi dell'Articolo 15, par. 2, perda permanentemente la nazionalità di quel paese senza il suo consenso o contro la sua volontà, a seguito di una decisione

assunta dalle autorità governative, il calciatore in questione può richiedere l'autorizzazione a giocare per un'altra associazione di cui abbia già acquisito la nazionalità.

3. Un calciatore che abbia il diritto di cambiare associazione ai sensi dei commi 1 e 2 in alto è tenuto a presentare una richiesta scritta e motivata alla Segreteria Generale della FIFA. La decisione in merito alla richiesta viene assunta dalla Commissione per lo status dei calciatori. La procedura si svolgerà nel rispetto delle Regole a disciplina delle procedure della Commissione per lo status dei calciatori e della Camera di risoluzione delle controversie. Una volta presentata la richiesta, il calciatore non è autorizzato a giocare per qualsiasi rappresentativa fino a quando la richiesta in oggetto non sarà stata espletata.

## IV. INTEGRITÀ SPORTIVA

---

### Art. 9. Principio di promozione e retrocessione

---

1. Il diritto di un club a partecipare ad un campionato nazionale di lega dipende principalmente dal merito sportivo. Per qualificarsi a un campionato nazionale di lega, un club deve rimanere all'interno di una determinata divisione (serie) o essere promosso o retrocesso ad un'altra divisione al termine della stagione.
2. In aggiunta alla qualificazione per merito sportivo, la partecipazione di un club ad un campionato nazionale di lega può essere soggetta ad altri criteri nell'ambito della procedura di concessione di licenze, laddove l'enfasi viene posta su considerazioni di carattere sportivo, infrastrutturale, amministrativo, legale ed economico. Le decisioni legate alla concessione di licenze devono potere essere esaminate dall'organo di appello dell'affiliata.
3. È vietato modificare la forma giuridica o la struttura aziendale di un club per agevolare la sua qualificazione per meriti sportivi e/o ottenere il rilascio di una licenza per partecipare a un campionato nazionale di lega, a danno dell'integrità di una competizione sportiva. A tal fine e a titolo di esempio, sono da considerarsi pratiche vietate il cambio di sede, il cambio di nome o il trasferimento di quote tra diversi club. Le decisioni che riguardano il divieto devono potere essere esaminate dall'organo di appello dell'affiliata.
4. A ciascuna affiliata compete la responsabilità di decidere in merito alle questioni nazionali, le quali non possono essere delegate alle leghe. Ad ogni Confederazione compete la responsabilità di decidere in merito a questioni che coinvolgono più di un'associazione relativamente al proprio territorio. Alla FIFA compete la responsabilità di decidere in merito a questioni di carattere internazionale che coinvolgono più di una Confederazione

## V. REGOLE DI GIOCO

---

### Art. 10. Emendamenti alle Regole di Gioco

---

1. La FIFA è tenuta a comunicare alle proprie affiliate eventuali emendamenti e decisioni riguardanti le Regole di Gioco entro un mese dall'assemblea ordinaria annuale dell'IFAB.
2. Le affiliate sono tenute ad attuare tali emendamenti e decisioni entro e non oltre il 1° luglio successivo all'assemblea annuale dell'IFAB. Tuttavia, per le affiliate la cui stagione calcistica in tale data non sia ancora terminata potranno essere concesse delle eccezioni.

3. Le affiliate hanno la facoltà di applicare tali emendamenti e decisioni subito dopo che gli stessi sono stati promulgati dall'IFAB.

## VI. ARBITRI E ASSISTENTI

---

### Art. 11. Nomine

---

1. Ogni arbitro e assistente designati a dirigere un incontro internazionale devono appartenere ad un'affiliata neutrale, salvo quanto diversamente concordato in precedenza tra le affiliate interessate.
2. L'arbitro e l'assistente scelti per dirigere un incontro internazionale devono figurare nella lista ufficiale degli arbitri e degli assistenti della FIFA.

---

### Art. 12. Relazione

---

1. Gli arbitri di ogni incontro internazionale di categoria «A» dovranno inviare, entro 48 ore dalla fine dell'incontro, una relazione alla FIFA e all'affiliata sul cui territorio si è svolto l'incontro.
2. La relazione dovrà essere redatta sul modulo ufficiale consegnato all'arbitro dall'affiliata sotto la cui giurisdizione si è disputato l'incontro.
3. Nella relazione dovranno essere annotati tutte i provvedimenti disciplinari adottati, unitamente alle motivazioni alla base di tali provvedimenti.

---

### Art. 13. Rimborso

---

1. Gli arbitri e gli assistenti chiamati a dirigere incontri internazionali hanno diritto a ricevere:
  - a) una diaria;
  - b) il rimborso delle spese di trasporto.

L'importo, la classe di viaggio e il numero di giorni d'indennità ai quali gli arbitri e gli assistenti hanno diritto sono stabiliti dal Regolamento relativo alle spese della FIFA.

2. Gli importi dovuti agli arbitri e agli assistenti devono essere corrisposti dall'affiliata organizzatrice il giorno stesso dell'incontro in una moneta facilmente convertibile.
3. Le spese di vitto e alloggio in albergo degli arbitri e degli assistenti in occasione di incontri internazionali sono a carico dell'affiliata organizzatrice.

## VII. DISPOSIZIONI FINALI

---

### Art. 14. Obiettivi

---

1. La FIFA si impegna a garantire che il raggiungimento dei suoi obiettivi avverrà esclusivamente attraverso l'uso di idonee risorse materiali e umane proprie o di una

Confederazione o affiliata, appositamente delegata, ovvero collaborando con le Confederazioni in conformità allo Statuto della FIFA.

2. Con riferimento all'Articolo 2, lettera e), dello Statuto della FIFA, quest'ultima si impegna a prendere provvedimenti particolarmente, ma non esclusivamente, contro attività di scommesse irregolari, pratiche doping o forme di razzismo, in quanto queste attività sono proibite e passibili di sanzioni.

---

**Art. 15. Entrata in vigore**

---

Il Regolamento a disciplina dell'applicazione dello Statuto è stato adottato dal Congresso tenutosi a Zurigo il 1 giugno 2011 ed entra in vigore a partire dal 1 agosto 2011.

Zurigo, 1 giugno 2011

PER IL COMITATO ESECUTIVO DELLA FIFA

Presidente

**Joseph S. Blatter**

Segretario Generale

**Jérôme Valcke**

# Regolamento interno del Congresso

---

## **Art. 1. Partecipazione al Congresso**

---

1. Ogni affiliata può essere rappresentata al Congresso da un massimo di tre delegati, i quali avranno tutti il diritto di partecipare ai dibattiti.
2. I nominativi dei delegati, compreso il delegato con diritto di voto, devono essere comunicati alla segreteria generale prima dell'apertura dei lavori del Congresso. La segreteria generale inserisce i delegati citati all'interno di un elenco, (numerandoli da 1 a 3). Il delegato con diritto di voto viene inserito con il numero 1. Qualora il delegato con diritto di voto lasci il Congresso durante i dibattiti, il diritto di voto passa al delegato inserito con il numero 2 nell'elenco della delegazione dell'affiliata. Qualora anche questo delegato fosse assente, il diritto di voto passa al delegato inserito con il numero 3.
3. La FIFA si fa carico dei costi di viaggio e di soggiorno per tre delegati di ciascuna affiliata partecipante al Congresso. Il Comitato Esecutivo provvede a promulgare le opportune direttive in tal senso.

---

## **Art. 2. La presidenza**

---

1. Il Presidente presiede il Congresso. Qualora il Presidente non fosse in grado di partecipare, a farne le veci sarà il Vice presidente con maggiore anzianità di servizio. Se nessuno dei Vice presidenti è presente, il Congresso eleggerà un membro del Comitato Esecutivo in qualità di presidente.
2. Il presidente deve garantire che il Congresso si svolga in stretta osservanza al presente Regolamento interno, apre e chiude i lavori del Congresso e i dibattiti e, fatto salvo quanto diversamente deciso dal Congresso, concede ai delegati il permesso di intervenire e funge da moderatore in tutti le discussioni.
3. Il presidente ha la responsabilità di mantenere l'ordine durante i dibattiti e ha la facoltà di prendere le seguenti misure nei confronti di qualsiasi partecipante al Congresso che disturbi i dibattiti:
  - a) richiamo all'ordine
  - b) richiamo
  - c) allontanamento per una o più sedute.
4. In caso di appello contro tale misura, il Congresso decide immediatamente senza dibattito.

---

## **Art. 3. Scrutatori**

---

All'inizio della prima seduta, il Congresso nomina un numero congruo di scrutatori a cui demandare il compito di contare i voti e coadiuvare il segretario generale nella distribuzione e nel conteggio delle schede di votazione messe a disposizione per le elezioni. Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di decidere se avvalersi di apparecchiature elettroniche per stabilire i risultati di una votazione.

---

**Art. 4. Interpreti**

---

È prevista la fornitura di interpreti ufficiali per la traduzione nelle lingue ufficiali del Congresso. Gli interpreti saranno nominati dal segretario generale.

---

**Art. 5. Dibattiti**

---

1. I dibattiti su ognuno dei punti inseriti all'ordine del giorno saranno preceduti da una breve relazione:
  - a) del presidente o un membro del Comitato Esecutivo designato a tal fine;
  - b) di un rappresentante del comitato incaricato all'uopo dal Comitato Esecutivo
  - c) di un delegato dell'affiliata che ha chiesto di inserire la voce all'ordine del giorno.
2. Il presidente apre quindi il dibattito.

---

**Art. 6. Interventi**

---

1. Il permesso di intervenire viene concesso nell'ordine in cui lo stesso viene richiesto. Un partecipante che chieda la parola non può iniziare a parlare fino a quando non sia stato autorizzato a farlo. I partecipanti che desiderano intervenire dovranno rivolgersi al Congresso dall'apposito podio messo a disposizione.
2. I partecipanti possono intervenire una seconda volta sullo stesso argomento soltanto dopo che tutti gli altri delegati che hanno chiesto il permesso di intervenire avranno preso la parola.

---

**Art. 7. Proposte**

---

1. Tutte le proposte devono essere presentate per iscritto. Le proposte che non sono pertinenti all'argomento in discussione non saranno ammesse al dibattito.
2. Eventuali modifiche dovranno essere fatte per iscritto e sottoposte al vaglio del presidente prima di essere ammesse al dibattito.

---

**Art. 8. Mozioni procedurali e chiusura dei dibattiti**

---

1. Qualora venga presentata una mozione procedurale, la discussione in corso sul tema principale sarà sospesa fino a quando non sarà stata effettuata la votazione sulla mozione.
2. Qualora venga avanzata una mozione per chiudere la discussione, la stessa viene messa immediatamente a votazione senza dibattito. Se la mozione viene approvata, il permesso di intervenire sarà accordato soltanto a quelle affiliate che hanno chiesto di intervenire prima che la votazione avesse luogo.
3. Il presidente è tenuto a chiudere il dibattito, salvo diversa decisione presa dal Congresso a mezzo di maggioranza semplice dei votanti.

---

**Art. 9.           Votazioni**

---

1. La votazione a scrutinio segreto è vietata.
2. Prima di ogni votazione, il presidente, o la persona da questi designata, legge a voce alta il testo della proposta e spiega al Congresso la procedura di votazione (quorum). Qualora vengano sollevate delle obiezioni, il Congresso delibererà seduta stante.
3. Si può procedere alla votazione per appello qualora richiesto da almeno 15 delle affiliate presenti e aventi diritto al voto.
4. Nessuno è costretto a votare.
5. Di norma, i voti vengono espressi per alzata di mano (schede di votazione) o attraverso l'uso di apparecchiature elettroniche.
6. Le proposte devono essere messe ai voti nell'ordine in cui esse sono presentate. Qualora vi siano più di due proposte principali, queste devono essere sottoposte a votazione in successione e i delegati possono votare per una sola delle proposte.
7. Le modifiche agli emendamenti devono essere messe ai voti prima degli emendamenti veri e propri e gli emendamenti prima della proposta principale.
8. Le proposte che non ricevono alcun voto contrario saranno giudicate adottate.
9. Il presidente verifica il risultato della votazione e lo comunica al Congresso.
10. Nessuno ha la facoltà di prendere la parola durante la votazione e fino a quando il risultato non sarà stato comunicato.

---

**Art. 10.           Elezioni**

---

1. Le elezioni si svolgono tramite l'utilizzo di schede elettorali a scrutinio segreto. Il segretario generale, coadiuvato dagli scrutatori, si occupa della distribuzione e del conteggio delle schede.
2. Prima di procedere al conteggio, il presidente comunica il numero di schede distribuite.
3. Se il numero di schede restituite è uguale o inferiore al numero di schede distribuite, l'elezione viene dichiarata valida. Se il numero di schede restituite supera quello delle schede distribuite, la votazione viene dichiarata nulla e si procede immediatamente ad un'altra votazione.
4. La maggioranza assoluta viene calcolata in base al numero di schede valide che sono state raccolte. Le schede in bianco o i voti invalidi non sono conteggiate ai fini di questo calcolo. Qualora a favore di un candidato vengano espressi due o più voti sulla stessa scheda, soltanto un voto viene ritenuto valido.
5. Il presidente comunica il risultato di ciascuno scrutinio.
6. Il segretario generale inserisce le schede che sono state raccolte e conteggiate all'interno di apposite buste e le sigilla immediatamente. La segreteria generale è tenuta a custodire queste buste e a distruggerle trascorsi 100 giorni dalla conclusione del Congresso.

---

**Art. 11. Entrata in vigore**

---

Il presente Regolamento interno è stato adottato dal Congresso straordinario tenutosi a Doha il 19 ottobre 2003 ed entra in vigore il 1 gennaio 2004.

Doha, 19 ottobre 2003

PER IL COMITATO ESECUTIVO DELLA FIFA

Presidente

Segretario Generale

**Joseph S. Blatter**

**Jérôme Valcke**